

# **Ffs** **FAST AND FURIOUS STORE**

di Masseroli Roberto

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE LUMINOSA E SONORA PER VEICOLI PRIORITARI E DI SOCCORSO - RICAMBI E ACCESSORI ORIGINALI PER LAMPEGGIANTI, BARRE, SIRENE, FARI DELLE PRINCIPALI MARCHE - ATTREZZATURE PER VIABILITA' E OPERATORI DEL SETTORE - DIFESA PERSONALE E SECURITY - ACCESSORI AUTO, MOTO, CAMION, CAMPER, SUV, FUORISTRADA 4X4 - MODELLISMO STATICO E DINAMICO.

## **\* DISPOSIZIONI ANTI TERRORISMO \***

La legge 21/02/2006 n. 49, di conversione del d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, reca - fra l'altro - alcune disposizioni integrative del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, in materia di "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale", ridisegnando la nuova disciplina penale ed amministrativa in punto di detenzione ed uso dei segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione utilizzati dai Corpi di Polizia.

Gli aspetti salienti della normativa possono essere partitamente sintetizzati così come segue:

### **A) NUOVA DISCIPLINA PENALE**

Il nuovo art. 497 TER del Codice penale punisce, fra le altre, le attività di illecita detenzione ed uso di segni distintivi, contrassegni, oggetti e documenti di identificazione in parola.

In tale fattispecie rientrano anche i contrassegni di identificazione che ne simulano funzione, siano cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini circa la qualità personale di chi li dovesse **illegittimamente** usare.

### **B) NUOVA DISCIPLINA AMMINISTRATIVA**

Il novellato art. 28 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (successivamente abbreviato T.U.L.P.S.) subordina al rilascio di licenza di pubblica sicurezza

1. non solo la raccolta e detenzione di oggetti destinati all'equipaggiamento di Forze armate,  
2. ma anche la detenzione dei contrassegni di identificazione in uso agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Ai fini dell'art. 28 TULPS devono ritenersi "**contrassegni di identificazione**" sia gli accessori alle uniformi (fregi e gli altri segni distintivi aventi la stessa funzione) sia gli oggetti idonei a identificare i predetti pubblici ufficiali quando non vestono l'uniforme, quali ad es. le placche metalliche di riconoscimento contenute nei portafogli.

Il campo applicativo della norma comprende anche i Corpi e servizi di polizia municipale.

Le nuove disposizioni, già entrate in vigore dal 15 marzo 2006, pongono pertanto una restrizione della vendita a favore di

- soggetti regolarmente in possesso della licenza prefettizia, ex art. 28, alla detenzione dei predetti articoli
- alle amministrazioni pubbliche cui appartengono i militari,
- utilizzatori finali debitamente identificati, previa annotazione nel Registro delle operazioni previsto dall'art. 35 del TULPS degli estremi del documento comprovante l'appartenenza al Corpo militare o di polizia.

L'eventuale inosservanza dell'obbligo di munirsi della licenza di pubblica sicurezza per la detenzione di contrassegni o altri oggetti analoghi configurano il reato previsto dall'art. 28 ultimo comma, penalmente sanzionato **con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 500 a 3.000 Euro.**